BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
684
9

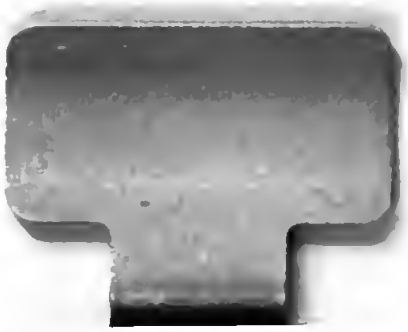

684
9

REGOLAMENTO

D'AMMINISTRAZIONE E DI SERVIZIO INTERNO

DELLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DEL

COMUNE DI ALFIANELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

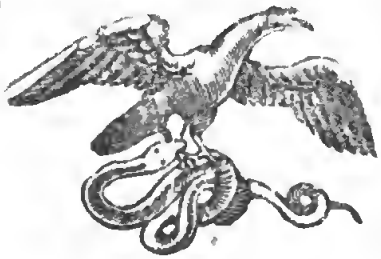

BRESCIA

Tipografia F. Apollonio

1873

Digitized by Google

Digitized by Google

CONGREGAZIONE DI CARITÀ
DI ALFIANELLO

Alfianello li 24 Dicembre 1872.

N. 16 di Protocollo

Oggetto

Approvazione del Regolamento
d' Amministrazione
e di servizio interno.

D'ordine del Sig. Presidente convocatasi la Congregazione di Carità, intervennero all' adunanza in quest' Ufficio alle ore 9 antimeriane i Signori:

1. ODONI Cav. GIUSEPPE *Presidente*
2. BARONIO GIOVANNI *Membro*
3. CORBELLINI GIULIO *id.*
4. MIGLIORATI ANTONIO *id.*
5. MIGLIORATI GIUSEPPE *id.*

coll' intervento di Giovanni Trinca *Segretario.*

Essendo l' adunanza in numero per la validità delle deliberazioni da prendersi il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta.

Fece conoscere essere scopo della presente convocazione di deliberare sul Regolamento di Amministrazione e di servizio interno per la Congregazione di Carità stato predisposto in correlazione alle norme suggerite dal Ministro dell' Interno colla Circolare 20 Settembre 1868 N. 5467.

Digitized by Google

La Congregazione di Carità;

Sentito l'esposto;

Avuto lettura a mezzo del Segretario del Regolamento anzidetto predisposto dalla Presidenza e composto di N.° 21 Articoli, ad unanimità per alzata

APPROVA

il Regolamento stesso in ogni e singolo articolo, ed in conferma lo ha sottoscritto.

Letto, confermato e firmato.

IL PRESIDENTE

ODONI

I MEMBRI
- Baronio
- Corbellini
- Migliorati A.
- Migliorati G.

Il Segretario Trinca G.

Per copia conforme

Il Presidente ODONI.

N. 157. *D.* II.

Brescia 15/2 1873.

Visto ed approvato dalla Deputazione Provinciale in seduta 12 *corrente.*

Il Prefetto Presidente

PEVERELLI

Digitized by Google

REGOLAMENTO
D' AMMINISTRAZIONE E DI SERVIZIO INTERNO
DELLA
CONGREGAZIONE DI CARITÀ
DEL
COMUNE DI ALFIANELLO

CAPO I.

Del Segretario

Art. 1.° È ufficio del Segretario di attendere agli Atti Amministrativi, al carteggio ed ai Contratti che concernono l'interesse dell'Opera Pia, di spedire gli avvisi per le adunanze d'ordine della Presidenza, redigere e controfirmare gli ordinati ed i rapporti, comunicandoli a chi di ragione. Di tenere nell'ordine prescritto i protocolli e gli archivj. Di preparare i Bilanci preventivi e consuntivi, ed i Conti morali della Congregazione giusta le direttive che riceve dalla medesima. Forma i ruoli di riscossione e spedisce i Mandati di pagamento sottoponendoli alla firma del Presidente e di un Membro.

Digitized by Google

Art. 2.° Il Segretario deve trovarsi nel suo ufficio nei giorni ed ora assegnate.

CAPO II.

Del Tesoriere

Art. 3.° Il Tesoriere prima di assumere il suo ufficio deve prestare una corrispondente guarentigia Ipotecaria con fondi situati nel Territorio della Provincia di Brescia, con deposito di Titoli di Rendita inscritta sul gran libro del Debito pubblico dello Stato, od anche mediante pieggeria solidale e responsale di persona notoriamente agiata e benevisa all'Amministrazione ed alla Superiore Autorità, e tanto sotto le condizioni da firmarsi nell'atto di nomina.

Art. 4.° Il Tesoriere è obbligato:

a) A risquotere nell'interesse dell'Opera Pia tutte le partite inscritte e debitamente approvate nei Ruoli d'esazione, ed a pagare nei limiti del Bilancio Annuale ogni e qualunque spesa ordinata con regolari mandati aventi la firma del Presidente di un Membro e del Segretario.

b) A tenere i registri di contabilità nelle forme prescritte dalla legge e dai veglianti regolamenti e all'uopo dovrà anche uniformarsi a quelle prescrizioni che potessero essere ordinate dalla Superiore Autorità e dall'Amministrazione.

c) A presentare in principio di ciascun anno e non più tardi del mese d'Aprile, il conto della propria gestione Finanziera relativa alla precedente annata.

d) A prestarsi a tutte quelle straordinarie verifiche di Cassa che fossero dalla Presidenza stimate opportune.

Art. 5.° Potrà il Tesoriere farsi rapresentare sotto la sua responsabilità, semprechè la persona scelta a tale effetto

Digitized by Google

sia stata preventivamente accettata dall'Amministrazione con regolare ordinato.

CAPO III.

Del Serviente

Art. 6.° È obbligo del Serviente di tener pulita la sala ad uso ufficio della Congregazione, recare gli avvisi, pieghi e dispacci nell'interno del paese e di fare ogni servizio comandatogli dall'Amministrazione e dal Segretario.

CAPO IV.

Dei Sussidj

Art. 7.° I sussidj di cui all'Art. 4.° dello Statuto Organico si assegnano e distribuiscono ai poveri distinti nelle tre seguenti categorie.

1.° Infermi Cronici.

2.° Incapaci di lavoro per malattia o per fisici difetti.

3.° Capaci al lavoro, ma che con esso non possono sufficentemente provvedere al proprio sostentamento ed a quello della famiglia.

Art. 8.° Una tabella approvata dalla Congregazione di Carità stabilisce in principio d'ogni anno la specialità e la misura dei sussidj a distribuirsi in proporzione al numero dei poveri inscritti su di essa e dei mezzi disponibili.

Tale Tabella dovrà costantemente stare esposta nell'Ufficio della Congregazione all'oggetto d'infondere nel pubblico il concetto della rettitudine degli Amministratori ed allontanare ogni sospetto di parzialità e di raggiro.

Digitized by Google

Art. 9.° Le condizioni volute per essere compresi nella Tabella dei sussidj sono:

a) Avere domicilio nel Comune.

b) Essere veramente indigenti, cioè affatto sforniti di mezzi di sussistenza.

c) Constatare la moralità della propria condotta.

I quali requisiti dovranno risultare da certificati dell'Autorità Comunale, e da altre coscienziose informazioni assunte dalla Congregazione di Carità stessa.

Art. 10.° Ai poveri della prima categoria (infermi Cronici) si distribuiscono medicinali e commestibili. A quelli della seconda categoria (incapaci di lavoro per malattia o per fisici difetti), si forniscono medicinali e commestibili durante la malattia, e farina di Granoturco nella misura e secondo le norme dello Statuto Organico. A quelle della terza categoria (capaci al lavoro ma impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento ed a quello della famiglia si accordano sovvenzioni *ad manus* e farina di Grano turco a seconda delle circostanze. A tutti poi indistintamente vengono concessi convenienti mezzi di trasporto per essere tradotti all'Ospitale di Brescia e da quello pel ritorno in famiglia.

Art. 11.° I Membri della Congregazione avranno cura di accertarsi che i sussidj siano realmente destinati a veri bisogni reali e che sieno distribuiti con parsimonia ed imparzialità.

Art. 12.° I sussidj in commestibili vengono distribuiti col mezzo di ordini o buoni, se in medicinali mediante ricette rilasciate dal Medico Chirurgo condotto e vidimate dalla Presidenza. Quelli di farina mediante annotazione sopra apposito Registro conservato dall'Amministrazione, con indicazione della quantità concessa e del nome del beneficato. I sussidj *ad manus* ad opera della Presidenza la

Digitized by Google

quale in fine d'anno presenta la dimostrazione colla data e nome dei sussidiati.

Art. 13.° I mezzi di trasporto per gli ammalati si concedono dal Presidente mediante esibizione dell'Attestato del Medico Condotto comprovante la malattia ed il nessun pericolo del trasporto.

CAPO V.

Revisione della Tabella dei Sussidi.

Art. 14.° La Congregazione nella seconda quindicina di Dicembre in ogni anno rivede lo stato dei poveri destinati per categoria e per famiglia col numero dei Membri che la compongono, e delibera le variazioni, le aggiunte, le cancellazioni, non che il passaggio degli inscritti nella Tabella dall'una all'altra Categoria, e determina ogni altra modificazione necessaria ed opportuna.

CAPO VI.

Cessazione dei Sussidj.

Art. 15.° I sussidj di ogni e qualsivoglia natura si sospendono e si tolgono nei seguenti casi:

a) Pel trasferimento di domicilio in altro Comune.

b) Per mutazione di fortuna.

c) Per colpabilità di furto od altro grave reato.

d) Per cattiva condotta od abbandono all'ozio o al vizio.

e) Per abuso dei soccorsi ricevuti, servendosene per fini od usi diversi da quelli per cui furono chiesti e concessi.

f) Per gravi mancanze commesse verso i Membri dell'Amministrazione.

Digitized by Google

Art. 18.° Nei casi previsti nel precedente articolo si cancellano dalla Tabella i nomi di coloro che sonosi resi immeritevoli dei sussidj e la Congregazione potrà riammetterli nella più vicina revisione o nelle seguenti a norma dei casi semprechè risulti che i radiati abbiano date prove non dubbie di ravvedimento.

Disposizioni Generali

Art. 19.° La Congregazione delibera a mezzo di votazione segreta, sull'ammissione della domanda di sussidio, e non è tenuta a rendere ragione del suo operato che alle Autorità preposte dalla vegliante legge alla tutela delle Opere Pie.

Art. 20.° È in facoltà della Congregazione di portare modificazioni al presente Regolamento previa la Superiore approvazione.

Art. 21.° Il presente Regolamento in copia autentica dovrà costantemente stare esposto nell'Ufficio della Congregazione al che ognuno ne prenda visione e cognizione.

Dall' Ufficio della Congregazione di Carità di Alfianello
li 24 Dicembre 1872.

IL PRESIDENTE
G. ODONI

I Membri { BARONIO
MIGLIORATI

Il Segretario
Trinca G.

Digitized by Google

Digitized by Google

266722

Digitized by Google

Digitized by Google